Raccolta N. 5314

Allegato E)

STATUTO

FONDAZIONE

Onlus

ARTICOLO 1

Costituzione e Denominazione

E' costituita una Fondazione, denominata "Fondazione VILLA A.D.A. - Assistenza per il disagio degli anziani - ONLUS" avente sede legale a Uta in via Su Pixinali presso gli Uffici della Casa di Riposo.

La Fondazione con personalita' giuridica privata, risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, ed e' soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.C. e del presente Statuto.

La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o l'acronimo onlus.

La Fondazione non ha scopo di lucro. Alla Fondazione e' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento faccia-

no parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali utili o avenzi di gestione per la realizzazione delle proprie attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e, prioritariamente, calmierare le rette dei cittadini di Uta meno abbienti che usufruiscono dei servizi offerti con le attivita' istituzionali della Fondazione.

Le finalita' della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Sardegna.

ARTICOLO 2

Scopo

La Fondazione persegue esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale ed ha lo scopo di offire servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie prioritariamente a persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilita' fisiche e/o psico-fisiche o anziane e dell'intera comunita'.

Attua le proprie finalita' di assistenza attraverso un sistema di servizi sociali, soci-sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.

La Fondazione riserva particolari agevolazioni ai cittadini residenti nel Comune di Uta nonche' priorita' nell'inserimento nella

struttura e nella disponibilita' dei servizi offerti e determinando rette e tariffe in misura piu' contenuta rispetto alla generalita' degli utenti e definite all'inizio di ogni esercizio sulla base delle previsioni programmatiche di bilancio.

La Fondazione, inoltre, puo':

a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;

b) stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalita', anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;

c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza all'ente;

d) promuovere l'organizzazione di attivita' finalizzate allo sviluppo economico del territorio;

e) valorizzare l'opera e la formazione del volontariato;

f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarieta' verso i piu' deboli e bisognosi;

g) promuovere la formazione e l'aggiornamento di quanti operano in ambito socio assistenziale e sanitario nell'ambito del territorio

distrettuale;

h) promuovere l'organizzazione ed eventualmente la gestione di servizi e di strutture volti a favorire il benessere fisico, morale e psicologico dei cittadini in tutte le sue espressioni.

La Fondazione non puo' compiere attitiva' diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attivita' direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

ARTICOLO 3

Patrimonio

Il Patrimonio e' costituito dal conferimento della proprieta' della Casa di Riposo, sita in Via Su Pixinali, degli arredi e di tutte le pertinenze, dal valore stimato di euro 2.162.695,74 effettuato dal Comune di Uta nella veste indicata all'art. 7 comma 1, del presente statuto.

Il patrimonio della Fondazione e', inotre, costituito dai beni mobili ed immobili nonche' dal conferimento in denaro o, altre utilita' impiegabili per il conseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti.

Il patrimonio della Fondazione potra' essere incrementato con:

a) acquisti, eredita', lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'ente a titolo di "incremento del patrimonio";

b) sopravvenienze non utilizzate per il conseguimento degli scopi

istituzionali;

c) contributi ed ogni altra entrata a destinazione vincolate effettuata da enti pubblici e privati.

ARTICOLO 4

Fondo di Gestione

Il Fondo di gestione per l'avviamento dell'attivita' Istituzionale della Fondazione e' garantito dall'intervento "una tantum" da parte del Comune di Uta per l'importo non superiore ad euro 50.000,00 da iscriversi in conto bilancio del Comune per l'esercizio 2009.

Il Fondo di Gestione per il normale funzionamento della fondazione e' costituito:

a) dal conferimento di denaro effettuato da altri Fondatori Promotori, Fondatori o partecipanti ai sensi dell'art. 7 comma 2 e seguenti del presente statuto.

Il Fondatore promotore Comune di Uta si riserva di recuperare le somme anticipate una volta entrata a regime la gestione;

b) dal reddito del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare;

c) dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

d) da rette e tariffe versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi e prestazioni erogati dalla fondazione;

e) da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nei modi di cui all'art. 1, comma 4 del presente statuto.

ARTICOLO 5

Contabilita' economico-finanziaria

L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio economico dell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il rendiconto di quello decorso.

Qualora particolari eseigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto puo' avvenire entro il 30 giugno.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ovvero di dare beni o prestare servizi agli amministratori, a condizioni piu' favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la fondazione one siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Il servizio di cassa e' affidato ad istituti bancari di notoria solidita' scelti dal consiglio di amministrazione, ed e' regolato da apposito contratto.

ARTICOLO 6

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

a) Fondatori Promotori

b) Fondatori

c) Partecipanti

ARTICOLO 7

Fondatori Promotori e Fondatori

Fondatore Pormotore e' il Comune di Uta.

Possono divenire Fondatori Promotori, nominati tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i Comuni, la Provincia di Cagliari e la Regione Sardegna e in modo particolare la ASL n. 8 per la sua precipua esperienza nell'Assistenza Sanitaria e Sociale, che condividendo i principi e gli scopi della Fondazione, intendano ad essa partecipare, contribuendo al fondo di dotazione iniziale, mediante un contributo in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali od immateriali, determinati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

Possono altresi' divenire Fondatori, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private (con organizzazione non lucrativa di utilita' sociale "onlus") e gli enti che, con il loro contributo economico, garantiscano il fondo di gestione di esercizio per le attivita' istituzionali della Fondazione; tale fondo non puo' essere inferiore al fabbisogno

perequativo tra le entrate e le uscite dell'attivita' gestionale di esercizio.

Le modalita' di adesione e la scelta dei Soci Fondatori sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi del presente Statuto e devono essere ispirate a criteri di alta moralita', di accertata esperienza nelle attivita' socio-assistenziali o nelle attivita' di volontariato sociale.

ARTICOLO 8

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalita' della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalita' e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attivita', anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potra' determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attivita' e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attivita' della Fondazio-

ne.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.

ARTICOLO 9

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui al preambolo e all'articolo 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione puo' aver luogo anche per i seguenti motivi:

d) trasformazione, fusione e scissione;

e) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

f) ricorso al mercato del capitale di rischio;

g) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

h) apertura di procedure di liquidazione;

i) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di inadempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

ARTICOLO 10

Gli organi

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Direttore
- Il Revisore dei Conti

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione e' governata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti, compreso il Presidente, e cioe':

a) Presidente della Fondazione nominato dal Consiglio di Amministr

strazione;

b) tre componenti nominati dal Fondatore Promotore Comune di Uta;

c) un componente nominato dai Fondatori diversi dal Comune di Uta (se presenti).

d) un componente nominato dai Fondatori (se presenti).

I componenti di pertinenza del Fondatore Promotore Comune di Uta sono eletti dal Consiglio Comunale scelti tra i Consiglieri Comunali del Comune di Uta oppure tra persone di chiara moralita' e serieta', ritenuti adeguatamente preparati per lo svolgimento della funzione.

Il Consiglio Comunale elegge, con separata votazione e con voto limitato al numero dei componenti da eleggere, due componenti in rappresentanza della maggioranza ed un componente in rappresentanza della minoranza consiliare. In caso di parita' viene eletto il piu' anziano.

Tale modalita' e' sancita al fine di garantire la piena autonomia di scelta della minoranza consiliare.

Solo se, in modo dichiarato o comunque evidente, i consiglieri di monoranza non intendessero avvalersi della facolta' di nominare un proprio rappresentante, il Consiglio Comunale, con atto successivo, provvedera' alla nomina del componente mancante con votazione plenaria.

E' Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente della

Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere rinominati. E' fatta salva la revoca da parte del soggetto che li ha proposti.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dal Fondatore Promotore Comune di Uta, durano in carica fino alla naturale durata del Consiglio comunale che li ha eletti-

Cessano dalla carica col venire meno del mandato loro conferito dal Consiglio Comunale e, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, decadono con esso.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione non puo' legittimamente deliberare ai sensi dell'art. 14, comma 1 del presente Statuto.

Il Presidente, nella sua veste di legale rappresentante della Fondazione, rimane in carica per garantire l'ordinaria amministrazione fino alla surroga da parte del Consiglio Comunale.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, puo' essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Comunale provvedera' con le modalita' gia' stabilite, alla surroga del Consigliere Comunale.

ARTICOLO 12

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione adotta i seguenti atti fondamentali:

a) l'inventario dei beni posseduto dalla Fondazione al momento del proprio insediamento e lo aggiorna ad ogni esercizio;

b) il bilancio economico di previsione;

c) il rendiconto;

d) la costituzione di societa' e la partecipazione ad enti, associazioni, consorzi e societa' nel rispetto dell'art. 2;

e) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi gestiti ordinariamente ed in via continuativa.

2) Sono, inoltre, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e quindi non delegabili:

a) la determinazione dell'indirizzo gestionale ed amministrativo ed il controllo sulle linee della gestione operativa di competenza del direttore;

b) l'approvazione dell'articolazione organizzativa della fondazione e dei regolamenti ad efficacia interna;

c) l'indizioni di gare per l'esecuzione di opere, attivita' e servizi che fuoriescano dall'ordinaria amministrazione delle attivita' della fondazione;

d) l'assunzione di mutui ed affidamenti bancari;

e) la determinazione e la specificazione delle tariffe e dei prez-

zi per l'erogazione dei servizi;

f) la determinazione della dotazione organica del personale della fondazione, compresa la stipula di eventuali accordi sindacali con le OO.SS. e l'assunzione, il licenziamento del personale nonche' l'irrogazione di cui alla L.R. N. 37/98 (norme per favorire l'occupazione locale) della Regione Autonoma della Sardegna con i cui fondi sono state parzialmente realizzate le strutture e, quindi, la Fondazione deve concedere priorita' all'assunzione di lavoratori cittadini del Comune di Uta;

g) l'accettazione di donazioni e lasciti e le alienazioni ed acquisizioni immobiliari;

h) la nomina del direttore della fondazione, su proposta del Presidente;

i) la promozione, in accordo, con i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi alla persona, di inziative volte ad assicurare la piena integrazione delle attivita' della fondazione con le realta' sociali, economiche e culturali delle comunita' locali.

ARTICOLO 13

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, negli uffici della Fondazione od in altro luogo indicato nella convocazione. Le sedute non sono pubbliche.

2) Il Consiglio e' convocato dal Presidente.

Puo' riunirsi, per discutere e deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta di almeno due consiglieri.

3) Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonche' l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche via e-mail, o a mezzo fax, almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta.

4) Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi per conoscenza al revisore dei conti.

5) Le sedute sono valide e la trattazione di argomenti non inclusi all'ordine del giorno e' ammessa anche senza l'osservanza delle formalita' di cui al precedente comma, purche' l'ammissione sia accettata dai due (quattro) consiglieri, ne sia e ne venga data comunicazione, successivamente, al revisore dei conti, se assente.

6) Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo, se richiesto, un parere consultivo e di conformita' alla legge e allo statuto degli atti adottati dal consiglio di Amministrazione medesimo

7) Alle riunioni del Consiglio possono partecipare esperti interni o esterni alla fondazione, su problemi specifici di loro competenza; al momento del voto tali invitati non devono presenziare.

8) Ciascun consigliere di amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Le modalita' di accesso sono stabilite con norme regolamentari.

ARTICOLO 14

Sedute e votazioni del Consiglio di Amministrazione

1) Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se sono presenti almeno due rappresentanti del membro Promotore Fondatore Comune di Uta;

2) Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. A parita' di voti prevale quello del Presidente o di chi lo sostituisce. Per le modifiche dello statuto e' richiesto il voto favorevole di tutti i consiglieri. La modifica dello statuto necessita della vincolante presa d'atto del Consiglio Comunale del Comune di Uta.

3) Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implichino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere assunte a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.

4) I Consiglieri non possono prendere parte in nessuna fase a provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale ovvero l'abbiano il coniuge o i loro parenti e effini fino al quarto grado.

5) Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese gli astenuti sono computati fra i presenti per la validita' della seduta, ma non nel numero dei votantei.

6) Ciascun consigliere puo' far verbalizzare il proprio voto ed i motivi che lo hanno orientato.

ARTICOLO 15

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

1) I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione ed i relativi atti deliberativi sono redatti dal direttore o previo assenso del consiglio, da un suo incaricato.
Copia delle deliberazioni puo' essere rilasciata, a chi ne abbia interesse, ai sensi di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2) Il Direttore, o il suo sostituto, compila i verbali delle sedute che sono raccolti in apposito fascicolo delle adunanze e provvede alla stesura degli atti deliberativi che vengono classificati con numerazione progressiva annuale.

3) Gli atti deliberativi, sottoscritti dal Presidente e dal direttore o da chi ne fa le vece, sono pubblicati, anche per estratto, in apposito spazio all'interno dei locali della sede della fondazione per 15 giorni consecutivi e all'Albro Pretorio del Comune.

ARTICOLO 16

Responsabilita' ed indennita' del Consiglio di Amministrazione

Luciano Pirella Francesco

1) I membri del Consiglio di Amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto.
Il Consiglio di Amministrazione ha facolta' di rinunciare ad ogni forma di rimborso o emolumento da erogarsi ai componenti nominati dal Consiglio Comununale. In ogni caso il gettone di presenza o l'indennita' onnicomprensiva da corrispondersi ai componenti eletti dal Consiglio Comunale non puo' essere superiore per il presidente al 45 per cento e per i componenti al 40 per cento delle indennita' spettanti al sindaco pro tempo del Comune di Uta ai sensi dell'art. 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 1 comma 725 legge finanziaria 2007).
Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il Consiglio di Amministrazione determina separatamente il compenso per i consiglieri nominati da altri Soci Promotori Fondatori e Soci Fondatori.
2) Al Presidente e ai componenti del Consigli di Amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite. (art. 727 legge finanziaria 2007).
3) L'indennita' di carica o il gettone di presenza non sono cumulabili con gli emolumenti percepiti dal sindaco o dagli assessori comunali. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita', l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione della societa' di capitali partecipate dallo stesso ente non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della societa' (art. 1 comma 718 legge finanziaria 2007).

ARTICOLO 17

Il Presidente

1) Il Presidente e' nominato dal Consiglio d'Amministrazione e dura in carica fino alla naturale durata del Consiglio del Consiglio Comunale che lo elegge. Puo' essere rieletto una sola volta. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale rimane in carica in qualita' di legale rappresentante della Fondazione solo per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione fino alla surroga da parte del Consiglio Comunale di Uta.

2) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

3) Spetta, inoltre al Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;

b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, sull'operato del direttore e, in genere, sull'andamento delle attivita' della fondazione;



c) adottare sotto la propria responsabilita', in caso di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta utile;

d) mantenere i rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e nel settore dei servizi alla persona;

e) firmare gli atti del consiglio di Amministrazione;

f) eseguire gli incarichi effidatigli al Consiglio di Amministrazione ed adottare gli altri atti previsti dal presente statuto.

g) Il Presidente in caso di assenza od impedimento temporaneo, viene sostituito dal Consigliere anziano componente il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 18

Il Direttore

1) Il Direttore assume la responsabilita' gestionale della fondazione nei limiti e con i poteri determinati nella delibera di nomina.

2) Il Direttore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. I requisiti necessari per la nomina del direttore sono, di volta in volta, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e devono tuttavia rispondere a criteri di professionalita' e di esperienza qualificata nei settori di attivita' della fondazione. Il direttore e' nominato per un periodo massimo di

cinque anni e puo' essere, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, rinnovato.

3) Il direttore non puo' esercitare alcun altro impiego, commercio, industria e professione, ne' accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei alla fondazione.

4) Compete al direttore sovrintendere all'attivita' tecnico-amministrativa relativa alla gestione della fondazione e in particolare:

a) eseguire le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione che non siano riservate al Presidente;

b) formulare proposte al consiglio di Amministrazione;

c) sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di bilancio previsionale annuale, di rendiconto, nonche' di determinazione delle tariffe relative ai costi dei servizi e delle prestazioni tenendo conto delle agevolazioni per i residenti di cui all'art. 2, comma 3 del presente statuto;

d) dirigere il personale della fondazione, assegnandolo a specifici compiti;

e) adottare, nel rispetto delle direttive formulate dal Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti volti a migliorare l'efficienza delle attivita' della fondazione e l'efficacia dei servizi erogati;

f) gestire le procedure di appalto per l'esecuzione di lavori e

forniture di beni e servizi, gestire le procedure di selezione del personale e sottoscrivere i relativi contratti individuali di lavoro;

g) fungere da segretario del Consiglio di Amministrazione;

h) provvedere alle spese di gestione dei servizi e di funzionamento degli uffici, secondo quanto previsto da apposito regolamento.

Il Direttore percepisce un'indennita' la cui misura e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'inizio dell'incarico, e comunque contenuta nei limiti previsti dal contratto nazionale per gli enti locali per la retribuzione annua lorda dei Funzionari Comunali di fascia "D" con l'integrazione dell'indennita' accessoria onnicomprensiva dei "Responsabili di Servizio" del Comune di Uta.

ARTICOLO 19

Il Revisore dei Conti

1) La revisione economico-finanziaria della fondazione e' affidata ad un revisore dei conti scelto dal Consiglio di Amministrazione fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che presenti, da apposito curriculum, comprovata competenza per funzioni analoghe svolte in enti locali ed aziende pubbliche o private.

2) Il revisore dei conti dura in carica 3 anni ed e' riconfermabile;

3) Il revisore dei conti e revocabile solo per inadempienza. Per la sua nomina si applicano le cause di incompatibilita' previste

dal codice civile per il collegio sindacale delle societa' di capitali.

4) Il revisore dei conti partecipa necessariamente alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali sono in discussione gli atti fondamentali previsti dal comma 1 dell'art. 12.

Puo' partecipare anche ad altre riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esprimere il proprio parere su specifiche questioni.

5) Il revisore dei conti svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio di Amministrazione della Fondazione;

b) vigila sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione;

c) provvede, con cadenza trimestrale, alla verifica ordinaria di cassa e alla verifica della regolare tenuta della contabilita';

d) il revisore dei conti predispone, inoltre, la relazione sul bilancio di previsione annuale e sul rendiconto;

e) Il compenso del revisore unico e' determinato dal consiglio di amministrazione della fondazione, contestualmente all'atto di nomina.

ARTICOLO 20

Organizzazione della fondazione

Il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento recante le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della fondazione, entro sei mesi dell'approvazione dello statuto.



ARTICOLO 21

Norme finali e transitorie

Qualora il Consigli di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'ente, nominera' uno o piu' liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'autorita', ai sensi dell'art. 27 del c.c.

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa ai sensi del presente statuto, il patrimonio, salvo quanto disposto dal comma successivo, verra' devoluto, con deliberaizone del Consiglio di Amministrazione ad altre organizzazioni di pubblica utilita', preferibilmente nell'ambito territoriale comunale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Il bene facente parte del Fondo di dotazione indisponibile di cui al comma 1 dell'art. 3 torna in proprieta' del Comune di Uta.

ARTICOLO 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del libro primo, titolo secondo, del Codice Civile.

Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 2009.